

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dal-

l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previ-

denza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

##### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

*Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:*

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:*

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

#### **Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:*

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.*

**Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.*

**Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.*

**Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.*

**Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO  
COMUNISTA

*Conseguentemente, all'A.C. 5266-bis, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge di spesa fino alla concorrenza dell'importo da coprire.*

**Compensazione n. 1 del Gruppo Comunista.**

COMPENSAZIONI  
DEL GRUPPO U.D.R.

*Alla Tabella C ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 14 per cento per il 1990, del 13 per cento per gli anni 2000 e 2001.*

**Compensazione n. 1 del Gruppo U.D.R.**

*(A.C. 5267 — sezione 32)*

ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 54.

*(Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, nei casi in cui è ammessa la prescrizione in un'unica ricetta di più di due confezioni di farmaci fino al limite massimo di sei, la quota di partecipazione da parte dell'assistito, di lire 3.000 per la prescrizione di una confezione e di lire 6.000 per la pre-

scrizione di più confezioni, è sostituita da una quota di partecipazione di lire 1000 a confezione.

2. Nelle ipotesi in cui provvedimenti della Commissione unica del farmaco stabiliscano che determinati medicinali sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale alle condizioni indicate in « note » a tal fine approvate dalla stessa Commissione, i medicinali ai quali si applicano le « note » predette non sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale se il medico prescrittore non indica sul retro della ricetta la « nota » di riferimento, apponendo timbro e firma sotto l'annotazione. Il medico è responsabile a tutti gli effetti delle annotazioni di cui al periodo precedente apposte senza che ricorrano le condizioni previste dalla « nota » cui si fa riferimento.

3. Al fine di rendere compatibili le misure di programmazione e di contenimento della spesa farmaceutica con quelle finalizzate a consentire il progressivo adeguamento dei prezzi dei medicinali a quelli medi europei, nonché ad equilibrare gli aumenti previsti per uno sviluppo razionale del mercato, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono estese anche ai prodotti di nuova autorizzazione diversi dai medicinali sottoposti al regime della contrattazione. Il prezzo è determinato utilizzando il costo unitario del principio attivo della confezione già autorizzata avente la stessa composizione, analoga forma farmaceutica ed unità posologiche più prossime. L'adeguamento al prezzo medio europeo nelle successive fasi è effettuato in base alla differenza tra il prezzo medio europeo calcolato secondo i criteri ordinari e il prezzo individuato ai sensi del precedente periodo.

4. Per i medicinali di nuova autorizzazione per i quali non sia possibile applicare il disposto del comma 3, perché privi di riferimenti, e per i medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità, l'adeguamento avviene riducendo in prima applicazione il prezzo

medio europeo del 15 per cento, con successivo allineamento in sei fasi con cadenza annuale di pari importo.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 54.

*Al comma 1, sostituire la parola: 1000 con la seguente: 100.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.**

**54. 1.** Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'A.C. 5266, alla tabella A l'accantonamento Presidenza del Consiglio dei ministri è così modificato:*

1999: — 100 miliardi;  
2000: — 80 miliardi;  
2001: — 60 miliardi.

#### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.**

**54. 5.** (ex 0. 51. 62. 6) Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Massidda, Stagno D'Alcontres, Possa.

*Sopprimere il comma 2.*

#### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.**

\* **54. 2.** Massidda, Baiamonte, Burani, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Del Barone.

*Sopprimere il comma 2.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania n. 4.**

- \* **54. 4.** (ex 0. 51. 62. 8) Cè, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 2.*

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.**

- \* **54. 17.** (ex 0. 51. 62. 3) Bono, Paolone, Mazzocchi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.*

- 54. 25.** Governo.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:*

« 2-bis. La Commissione unica del farmaco, quando sottopone a particolari condizioni o limitazioni l'erogazione di un medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale, può prevedere, anche nel caso di prodotti disciplinati dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, che la diagnosi e il piano terapeutico vengano stabiliti da centri o medici specializzati e che la prescrizione delle singole confezioni, secondo il piano predetto, possa essere affidata anche al medico di medicina generale ».

- 54. 26.** Governo.

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

- 54. 6.** Massidda, Baiamonte, Burani, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Del Barone.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nonché ad equilibrare gli aumenti previsti per uno sviluppo razionale del mercato.*

- 54. 7.** Cè, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: unità posologiche più prossime con le seguenti: stesse unità posologiche.*

- 54. 18.** (ex 0. 51. 62. 4) Cè, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, all'A.C. 5266-bis, alla tabella A, Ministero del tesoro, variare gli importi come segue:*

1999: — 60 miliardi;  
2000: — 45 miliardi;  
2001: — 30 miliardi.

- 54. 8.** (ex 0. 51. 62. 1) Testa.

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 54 aggiungere in fine il seguente comma: a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'imposta di consumo sui tabacchi è aumentata in modo da assicurare un maggior gettito annuo di lire 522 miliardi.*

- 54. 19.** (ex 0. 51. 62. 2) Testa.

*Sopprimere il comma 4.*

- \* **54. 9.** Bastianoni.

*Sopprimere il comma 4.*

**Seguono compensazioni del Gruppo UDR.**

- \* **54. 10.** Di Nardo.

*Sopprimere il comma 4.*

**Segue compensazione del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania n. 9.**

\* **54. 11.** (ex 0. 51. 62. 12) Cè, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* e per i medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'imposta di consumo sui tabacchi è aumentata in modo da assicurare un maggior gettito annuo di 522 miliardi di lire.

**54. 20.** (ex 0. 51. 62. 5) Volontè.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* e per i medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità.

\* **54. 12.** Di Nardo.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* e per i medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità.

\* **54. 14.** Bastianoni.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* e per i medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.**

\* **54. 13.** Massidda, Baiamonte, Burani, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. Salvo che in casi di urgenza assoluta o manifesta sotto il profilo sanitario, qualora il medicinale prescritto sia irripetibile nel normale ciclo di distribuzione o la farmacia ne risulti eccezionalmente sprovvista, il farmacista può consegnare un altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica solo su autorizzazione del medico prescrittore, da apporsi sulla ricetta.

**54. 15.** Manca.

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le quote erariali relative a "lotto, lotterie e altre attività di gioco" sono aumentate in modo da assicurare un maggior gettito annuo di 522 miliardi di lire.

**54. 16.** Bastianoni.

*Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:*

« 4-bis. All'articolo 36, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'azienda farmaceutica interessata non autocertifica, nei casi previsti dalla deliberazione CIPE di cui al comma 4, il prezzo o il fatturato o le quantità di un medicinale venduto all'estero, il corrispondente medicinale non può essere venduto, in Italia, ad un prezzo superiore all'ottanta per cento del prezzo in vigore. Qualora manchi il prezzo vigente, perché il medicinale non è ancora in commercio o per altro motivo, il medicinale non può essere comunque venduto ad un prezzo superiore al prezzo più basso fra quello dei farmaci aventi la stessa indicazione terapeutica principale. Le disposizioni del presente comma non si applicano se la mancata autocertificazione sia dovuta a cause non imputabili all'azienda farmaceutica interessata" ».

**54. 27.** Governo.

**COMPENSAZIONI****COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
FORZA ITALIA**

*All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

**Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.*

**Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.**

*I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.**

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA**

*Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:*

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

**Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive mo-*

*dificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

**Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:*

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

**Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:*

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.*

**Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.*

**Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.*

**Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.*

**Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

## COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

*All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

*7-ter.* Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

*7-quater.* Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si inten-

dono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del de-

creto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

ART. 18.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).*

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania**  
*(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 191 miliardi;

2000: — 196 miliardi;

2001: — 96 miliardi.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania**  
*(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

*(A.C. 5267 — sezione 33)*

ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 55.

*(Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani).*

1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'as-

sistenza sanitaria nei grandi centri urbani, da individuare, su proposta del Ministro della sanità, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo in particolare considerazione quelli situati nelle aree centro-meridionali, è stanziata la somma di complessive lire 1.500 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui lire 100 miliardi per il 1999 e lire 700 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Gli interventi concorrono ad assicurare a tutti i cittadini:

a) *standard* di salute, di qualità ed efficienza dei servizi indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000;

b) la riqualificazione, la riorganizzazione ed il miglioramento degli strumenti di coordinamento della rete dei servizi ai cittadini, anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli gestionali;

c) il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni sanitarie strutturali e tecnologiche, con particolare riguardo alla accessibilità, alla sicurezza ed alla umanizzazione dell'assistenza;

d) la riqualificazione delle strutture sanitarie.

e) la territorializzazione dei servizi.

2. Le regioni, sentiti i comuni interessati, elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il cui finanziamento dovrà essere assicurato per non meno del 30 per cento da altre risorse pubbliche o private, entro i termini e sulla base di criteri, concernenti anche la misura del concorso possibile con le risorse di cui al comma 1, e modalità fissati con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano e nominata dal Ministro della sanità, d'intesa con la stessa Conferenza, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del Ministero della sanità, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e procede alla ripartizione dei fondi tra le regioni interessate. Decorso inutilmente il termine fissato dal decreto del Ministro della sanità, i comuni di cui al comma 1, nei successivi 30 giorni, possono presentare al Ministero della sanità propri progetti, trasmettendone copia alla regione. Ove non venga presentato almeno un progetto per comune, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali assicura il necessario supporto alle regioni o ai comuni per la elaborazione dei progetti medesimi. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Si applica l'ultimo periodo dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 55.

*Sopprimerlo.*

**55. 1.** (ex 52. 12). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria è stanziata la somma di complessive lire 1500 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui lire 100

miliardi per il 1999, e 700 miliardi annui per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Dette risorse sono ripartite con decreto del Ministro della sanità da emanarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle regioni in base al numero degli abitanti ivi residenti.

**55. 2.** (ex 52. 16). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

*Al comma 1 sostituire le parole da:* Allo scopo *fino a:* , n. 281 *con le seguenti:*

Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria individuare, su proposta del Ministro della sanità, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le Regioni ed i grandi centri urbani più bisognosi di tali interventi tenendo in particolare considerazione.

**55. 3.** (ex 52. 33). Guidi, Cuccu, Massidda.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* nei grandi centri urbani, da individuare.

**55. 4.** (ex 52. 43). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* nei grandi centri urbani.

**55. 5.** (ex 52. 13). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* nei grandi centri urbani, *fino a:* aree centro meridionali, *con le seguenti:* da individuare, su proposta del Ministro della sanità, della conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**55. 6.** (ex 52. 15). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

*Al comma 1, dopo la parola: grandi aggiungere le seguenti: e medi.*

**55. 7.** (ex 52. 11). Cuccu, Massidda, Baia-monte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'alcontres.

*Al comma 1, dopo la parola: urbani aggiungere le seguenti: e nelle rilevanti realtà insulari ad elevato interesse turistico.*

**55. 8.** (ex 52. 9). Cuccu, Massidda, Baia-monte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'alcontres.

*Al comma 1, sopprimere le parole: tenendo in particolare considerazione quelli situati nelle aree centro meridionali.*

**55. 9.** (ex 52. 14). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1.500 miliardi con le seguenti: 1.800 miliardi e le parole: 100 miliardi con le seguenti: 300 miliardi.*

*Conseguentemente al D.d.l. n. 5266 all'articolo 2, comma 2, gli importi indicati nella Tabella A sono così modificati (in miliardi di lire):*

Presidenza del Consiglio dei Ministri: 1999: -500; 2000: -500; 2001: -500;

Ministero Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica: 1999: -100; 2000: -100; 2001: -100;

Ministero della Pubblica Istruzione: 1999: -100; 2000: -100; 2001: -100;

Ministero Affari Esteri: 1999: -100; 2000: -100; 2001: -100;

Ministero Grazia e Giustizia: 1999: -100; 2000: -100; 2001: -100;

Ministero Trasporti e Navigazione: 1999: -100; 2000: -100; 2001: -100;

Ministero Politiche Agricole: 1999: -100; 2000: -100; 2001: -100;

Ministero Tesoro, Bilancio e Programmazione economica: 1999: -100; 2000: -100; 2001: -100;

Ministero Ambiente: 1999: -50; 2000: -50; 2001: -50.

**55. 10.** (ex 52. 10). Cuccu, Massidda, Baia-monte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'alcontres.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1.500 miliardi con le seguenti: 1.300 miliardi e 346 lire.*

**55. 11.** Malavenda.

*Seguono altri 1.061 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.*

*Al comma 1, sostituire le parole: 1.500 miliardi con le seguenti: 1.498 miliardi.*

**55. 12.** Malavenda.

*Al comma 1, dopo le parole: 1.500 miliardi, aggiungere le seguenti: , al netto di quella necessaria alla messa in sicurezza delle strutture sanitarie secondo quanto previsto dalla legge 626/96.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.**

**55. 13.** (ex 52. 2). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, sostituire le parole: 100 miliardi, con le seguenti: 300 miliardi e le parole: 1.500 miliardi, sono sostituire dalle seguenti: 1.800 miliardi.*

*Conseguentemente al disegno di legge Camera n. 5266 all'articolo 2, comma 2, gli*

*importi indicati nella Tabella A sono così modificati:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500 miliardi;  
2000: — 500 miliardi;  
2001: — 500 miliardi.

Ministero Università, Ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100 miliardi;  
2000: — 100 miliardi;  
2001: — 100 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100 miliardi;  
2000: — 100 miliardi;  
2001: — 100 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100 miliardi;  
2000: — 100 miliardi;  
2001: — 100 miliardi.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100 miliardi;  
2000: — 100 miliardi;  
2001: — 100 miliardi.

Ministero dei trasporti e navigazione:

1999: — 100 miliardi;  
2000: — 100 miliardi;  
2001: — 100 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

1999: — 100 miliardi;  
2000: — 100 miliardi;  
2001: — 100 miliardi.

Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

1999: — 100 miliardi;  
2000: — 100 miliardi;  
2001: — 100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50 miliardi;  
2000: — 50 miliardi;  
2001: — 50 miliardi.

**55. 43.** (ex 52. 40.). Cuccu, Massidda, Baiamonte, Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 1, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 99 miliardi e 10 milioni.*

**55. 14.** Malavenda.

*Seguono altri 199 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.*

*Al comma 1, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 99 miliardi e 209 milioni.*

**55. 15.** Malavenda.

*Al comma 1, sostituire le parole: 700 miliardi con le seguenti: 688 miliardi e 500 milioni.*

**55. 16.** Malavenda.

*Seguono altri 297 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.*

*Al comma 1, sostituire le parole: 700 miliardi con le seguenti: 688 miliardi e 799 milioni.*

**55. 17.** Malavenda.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di salute.*

**55. 18.** (ex 52. 27). Conti, Carlesi, Porcu, Delmastro delle Vedove, Gramazio.

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli gestionali.*

**55. 19.** (ex 52. 17). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d-bis) interventi diretti alla definizione di un programma di informazione e prevenzione in materia sanitaria, ai quali dovrà essere destinato un importo non inferiore al 6 per cento degli stanziamenti previsti dal presente comma.

**55. 20.** (ex 52. 26). Scalia.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: completando e approntando tutte le strutture diagnostico-sanitarie necessarie all'insediamento ed al funzionamento dei PSA istituiti con leggi regionali nelle zone dove non esiste un presidio sanitario ospedaliero funzionale nel territorio.*

**55. 21.** (ex 52. 3). Mario Pepe.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

e-bis) realizzazione del SEU (Servizio Emergenza Urgenza).

**55. 22.** (ex 52. 34). Guidi, Cuccu, Massida.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

e-bis) il finanziamento per la progettazione e la realizzazione dell'innovazione tecnologica in sanità nelle regioni obiettivo 1 e 2 U.E.

**55. 23.** (ex 52. 35). Guidi, Cuccu, Massida.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Le regioni, sentiti.*

**55. 24.** (ex 52. 28). Conti.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: il cui finanziamento fino alla fine del terzo periodo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.**

**55. 25** (ex 52. 1). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la cifra: 30 con la seguente: 126.*

**55. 26.** Malavenda.

*Seguono altri 97 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.*

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la cifra: 30 con la seguente: 29.*

**55. 27.** Malavenda.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: , in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del Ministero della sanità, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani con le seguenti: che deve essere composta in maggioranza da rappresentanti regionali e comunali.*

**55. 28.** Cè, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dell'Associazione nazionale dei comuni italiani con le seguenti: della confederazione delle province e dei comuni del nord.*

**55. 29.** Cè, Giancarlo Giorgetti.